

	REPERTORIO N°	
	REGIONE PUGLIA	
	AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO	
	AREA GESTIONE TECNICA	
	CONTRATTO	
	PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATI-	
	CA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA, PER L’AFFIDAMENTO	
	DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELLE AREE DESTINATE	
	ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE SAN CATALDO	
	DI TARANTO. CIG: 77108201F6	
	TRA	
	- L’AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, con sede in	
	Taranto al V.le Virgilio n. 31, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n°	
	02026690731, rappresentata da, nato a il,	
	domiciliato per la carica presso la stessa Azienda, che interviene nel	
	presente atto non in nome proprio ma esclusivamente nel nome, per	
	conto e nell’interesse dell’Azienda Sanitaria di Taranto, nella qualità di	
, nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. ... del, di	
	seguito denominata per brevità “STAZIONE APPALTANTE”,	
	E	
	- L’ Impresa, con sede in, CAP, alla via	
 n., Partita I.V.A.,C.F., nella persona del Sig.	
, nato a il, Codice Fiscale n....., in qualità	

	di, di seguito denominata per brevità “DITTA	
	APPALTATRICE”;	
	PREMESSO	
	- che con Delibera del Direttore Generale n..... del è stata indetta,	
	ai sensi degli artt. 60 e 95 c.4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, procedura	
	aperta da espletarsi telematicamente tramite piattaforma EmPULIA per	
	l'affidamento del “SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELLE AREE	
	DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE SAN	
	CATALDO DI TARANTO”, di importo complessivo a base d’asta pari	
	ad € _____,oltre oneri sicurezza e IVA esclusa, da aggiudi-	
	carsi con il criterio del minor prezzo;	
	- che, con Delibera del Direttore Generale n.... del è stata aggiudi-	
	cata in modo definitivo la procedura aperta da espletarsi telematica-	
	mente tramite piattaforma EmPULIA per l'affidamento del “SERVIZIO	
	DI BONIFICA BELLICA DELLE AREE DESTINATE ALLA REALIZZA-	
	ZIONE DEL NUOVO OSPEDALE SAN CATALDO DI TARANTO”, ubi-	
	cate presso le strutture sanitarie di competenza dell’ASL Taranto, che	
	ha presentato un’offerta economica complessiva di €, oltre	
	oneri sicurezza e IVA;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	Tra le costituite parti, previa ratifica e conferma della narrativa che	
	precede e che le parti dichiarano parte integrante e sostanziale del	
	presente atto si conviene e si stipula quanto segue:	
	ARTICOLO 1	
	La STAZIONE APPALTANTE, come sopra rappresentata, affida alla	

	DITTA APPALTATRICE, che accetta, l'appalto relativo al "SERVIZIO	
	DI BONIFICA BELLICA DELLE AREE DESTINATE ALLA REALIZZA-	
	ZIONE DEL NUOVO OSPEDALE SAN CATALDO DI TARANTO"	
	ARTICOLO 2	
	Il corrispettivo complessivo dovuto alla DITTA APPALTATRICE è pari	
	ad €, oltre oneri sicurezza per € e oltre IVA pari ad €	
, per un importo totale di €, di cui, come dettagliato nell'offerta	
	economica presentata dalla DITTA APPALTATRICE.	
	ARTICOLO 3	
	Il "SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELLE AREE DESTINATE AL-	
	LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE SAN CATALDO DI	
	TARANTO" affidato dalla STAZIONE APPALTANTE alla DITTA AP-	
	PALTATRICE alle condizioni e secondo le modalità riportate nella se-	
	guente documentazione:	
	1. Delibera del Direttore Generale dell'ASL TA n. del di	
	indizione gara;	
	2. documentazione di gara (Bando di Gara, progetto, Schema di	
	contratto, Disciplinare di gara con i relativi allegati);	
	3. offerta economica presentata in sede di gara dalla Ditta Appalta-	
	trice;	
	4. Delibera del Direttore Generale dell'ASL TA n. del di	
	aggiudicazione definitiva;	
	Le parti dichiarano di conoscere integralmente la documentazione so-	
	pra riportata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente	
	atto anche se ad esso non materialmente allegata. Tale documenta-	

	zione viene conservata presso gli uffici amministrativi dell'Area Gestione Tecnica della Stazione Appaltante.	
	ARTICOLO 4	
	Con la sottoscrizione del presente contratto, la DITTA APPALTATRICE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Taranto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii., causa di risoluzione del contratto, salve le ulteriori sanzioni come per legge. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	ARTICOLO 5	
	La DITTA APPALTATRICE si obbliga ad eseguire l'oggetto del presente contratto, così come previsto nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata in sede di gara, secondo modalità e termini previsti nel Capitolato d'oneri.	
	In caso di inadempimenti al presente contratto verranno applicate le penali indicate nel Capitolato d'oneri.	

	Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la DITTA APPALTATRICE esegua le prestazioni contrattuali in modo anche parzialmente dif-	
	forme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto, nella docu-	
	mentazione di gara e nella propria offerta; in tali casi la STAZIONE	
	APPALTANTE applicherà la predetta penale sino al momento in cui la	
	prestazione contrattuale sarà eseguita in modo effettivamente confor-	
	me alle prescrizioni in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimen-	
	to del maggiore danno.	
	Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali saranno contestati alla DITTA APPALTA-	
	TRICE dalla STAZIONE APPALTANTE; la DITTA APPALTATRICE	
	dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla STAZIONE	
	APPALTANTE nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa con-	
	testazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del-	
	la STAZIONE APPALTANTE, o non vi sia stata risposta o la stessa	
	non sia giunta nel termine indicato saranno applicate alla DITTA AP-	
	PALTATRICE le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	La STAZIONE APALTANTE potrà compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla DITTA APPAL-	
	TATRICE a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti alla DITTA	
	APPALTRATRICE medesima, o, in difetto, avvalersi della cauzione	
	definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o adempi-	
	mento giudiziario.	
	La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso	
	la DITTA APPALTATRICE dall'adempimento delle obbligazioni per le	

	quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di paga-	
	mento della stessa penale. La DITTA APPALTATRICE prende atto	
	che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della STAZIONE	
	APPALTANTE a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori	
	danni.	
	ARTICOLO 6	
	I corrispettivi contrattuali saranno liquidati secondo quanto indicato nei	
	documenti progettuali.	
	Il pagamento sarà disposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento	
	della fattura ed è subordinato alla verifica della regolarità contributiva	
	della DITTA APPALTATRICE comprovata dal DURC. La DITTA AP-	
	PALTATRICE è tenuta ad emettere la fattura in ottemperanza alle di-	
	sposizioni fiscali che regolano la materia e, comunque, in modo da	
	consentire riscontri facili ed immediati. In particolare, la fattura dovrà	
	riportare: oggetto, fonte di finanziamento, CIG, CUP.	
	Le fatture dovranno essere emesse nei confronti di: ASL TA Viale Vir-	
	gilio, 31 – 74121 TARANTO – C:F. e P. I.V.A.: 02026690731.	
	In caso d'intestazioni diverse da quella sopra riportata, le fatture sa-	
	ranno restituite alla DITTA APPALTATRICE richiedendo le modifiche	
	del caso.	
	Non è in alcun modo ammessa l'emissione di <u>fatture anticipate</u> , vale a	
	dire prima che la prestazione sia stata effettuata.	
	Nell'ipotesi in cui la DITTA APPALTATRICE contravvenga a questa di-	
	sposizione sarà richiesta l'emissione di nota di credito con conseguen-	
	te annullamento della fattura relativa.	

	La presentazione di documentazione, quale rapporti tecnici, documenti	
	di trasporto etc., così come richiesto dal relativo capitolato d'oneri, er-	
	rata od incompleta se non addirittura mancante, produrrà una sospen-	
	sione della liquidazione della fattura, che non potrà essere definita fino	
	al completamento della documentazione citata.	
	L'ASL TA non risponderà dei ritardi nella liquidazione delle fatture, do-	
	vuti al mancato rispetto delle norme del presente contratto e del relati-	
	vo progetto.	
	Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso	
	quello di ritardi nel pagamento di qualsiasi corrispettivo dovuto in virtù	
	del presente contratto, la DITTA APPALTATRICE potrà sospendere	
	l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, pena la risoluzione del con-	
	tratto.	
	ARTICOLO 7	
	In caso di grave inadempimento della DITTA APPALTATRICE anche	
	ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi compre-	
	so quello relativo alla conformità dei servizi ai requisiti stabiliti dalla vi-	
	gente normativa, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15	
	giorni lavorativi, che verrà assegnato dalla STAZIONE APPALTANTE	
	per porre fine all'adempimento, la medesima STAZIONE APPALTAN-	
	TE ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definiti-	
	vamente la cauzione, ove essa non stata ancora restituita e/o di appli-	
	care una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della	
	DITTA APPALTATRICE per il risarcimento del danno.	
	In ogni caso si conviene che la STAZIONE APPALTANTE potrà risol-	

	vere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla DITTA APPALTATRICE con raccomandata a.r.,	
	nei seguenti casi:	
	1) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla DITTA APPALTATRICE nel corso della procedura di gara;	
	2) qualora gli accertamenti, eventualmente compiuti dopo la stipula del presente contratto, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 abbiano accertato la mancanza dei requisiti di ordine generale previsti dalla predetta normativa;	
	3) qualora gli eventuali accertamenti antimafia risultino positivi;	
	4) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nonché difformità tra le caratteristiche delle apparecchiature fornite e quelle dichiarate nell'offerta;	
	5) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto;	
	6) mancato adempimento agli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 10;	
	7) frode, dolo, colpa grave;	
	8) subappalto non autorizzato.	
	Nel caso di risoluzione del contratto la STAZIONE APPALTANTE si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla DITTA APPALTATRICE il rimborso di eventuali	

	spese sopportate in più rispetto a quelle che avrebbe dovuto sostenere	
	in presenza di un regolare adempimento del contratto.	
	Alla DITTA APPALTATRICE, oltre alla risoluzione contrattuale, verrà	
	trattenuta la cauzione, fatta salva la possibilità di richiedere il risarci-	
	mento dei maggiori danni.	
	ARTICOLO 8	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la DITTA	
	APPALTATRICE ha presentato, nel rispetto delle modalità previste	
	dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, polizza fideiussoria per la cauzione	
	definitiva, determinata sull'importo contrattuale, n. emessa in data	
 da con somma garantita di € (euro	
) pari al ..% del costo complessivo previsto. La cauzio-	
	ne garantisce tutti gli obblighi assunti dalla Ditta Appaltatrice, anche	
	quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,	
	resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restan-	
	do quanto previsto nell'art. 5, ha diritto di rivalersi direttamente sulla	
	cauzione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei con-	
	fronti della Stazione Appaltante a far data della sottoscrizione del con-	
	tatto e per tutta la sua durata e, comunque, sino alla completa ed esat-	
	ta esecuzione delle obbligazioni. Qualora l'ammontare della garanzia	
	dovesse ridursi per effetto della applicazione di penali, o per qualsiasi	
	altra causa, la DITTA APPALTATRICE dovrà provvedere al reintegro	
	entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richie-	
	sta effettuata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del con-	
	tratto.	

	Oltre alla garanzia di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta Appal-	
	tatrice ha prestato con decorrenza dalla data della stipula del contratto	
	e fino alla data cessazione del servizio:	
	<ul style="list-style-type: none"> una polizza assicurativa a garanzia dei danni eventualmente ar- 	
	recati alla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali con massimale di importo pari ad €	
 rilasciata da in data, fermo restando	
	l'intera responsabilità della DITTA APPALTATRICE anche per	
	eventuali maggiori danni eccedenti tale massimale;	
	<ul style="list-style-type: none"> una polizza assicurativa a garanzia dei danni eventualmente ar- 	
	recati a terzi, a cose e/o persone, con massimale di importo pari	
	a € per sinistro rilasciata da in data,	
	fermo restando l'intera responsabilità della DITTA APPALTA-	
	TRICE anche per eventuali maggiori danni eccedenti tale mas-	
	simale.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente artico-	
	lo la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.	
	ARTICOLO 9	
	La DITTA APPALTATRICE è tenuta ad osservare le norme e le pre-	
	scrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di assunzione,	
	retribuzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impiegati	
	nell'esecuzione del presente contratto e di quelle che venissero even-	
	tualmente emanate durante l'esecuzione del medesimo contratto. La	
	DITTA APPALTATRICE e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici,	
	trasmetteranno prima dell'inizio del servizio la documentazione di av-	

	venuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici.	
	ARTICOLO 10	
	E' fatto divieto alla DITTA APPALTATRICE divulgare sotto ogni forma, in toto o in parte, i dati acquisiti nonché qualsiasi altro atto oggetto del presente appalto senza l'autorizzazione scritta del Direttore Generale dell'ASL TA.	
	ARTICOLO 11	
	Tutte le spese relative al presente contratto e sue consequenziali (bolli, copie, registrazione, diritti, etc.) sono a totale carico della DITTA APPALTATRICE.	
	ARTICOLO 12	
	Le parti contraenti rimettono al Foro di Taranto la competenza alla definizione delle eventuali controversie che tra le stesse possano insorgere.	
	ARTICOLO 13	
	Per l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto la DITTA APPALTATRICE elegge domicilio presso la propria sede legale. Pertanto, tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto possono essere date alla DITTA APPALTATRICE presso indirizzo PEC	
	ARTICOLO 15	
	Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto a registrazione a tassa fissa.	
	ARTICOLO 16	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]